

LE AGEVOLAZIONI FISCALI CONNESSE
AL RISPARMIO ENERGETICO
DI EDIFICI ESISTENTI

a) Premessa

L'incentivo fiscale per il risparmio energetico introdotto con la Finanziaria 2007 è paragonabile per grandi linee all'agevolazione sulle ristrutturazioni edilizie.

Con il D.M. 19/02/2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state individuate le tipologie di intervento per le quali si può fruire delle agevolazioni finanziarie e tutti i necessari adempimenti per ottenerle.

b) Le agevolazioni

Le agevolazioni vengono concesse per tutti quegli interventi che accrescano il livello di efficienza energetica degli involucri edilizi residenziali esistenti, anche se rurali, e consistono in riduzioni dell'Irpef e Ires, ossia nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione.

Non risultano agevolabili le spese effettuate per edifici in corso di costruzione, nonché quelle per lavori di ampliamento dell'edificio o parti di esso.

La detrazione d'imposta del 55% non risulta cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di Legge, ma compatibile con altre agevolazioni di natura non fiscale, quali finanziamenti o contributi, previsti in materia di risparmio energetico.

I limiti di importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento: 100.000€ di detrazione massima per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, 60.000€ per interventi sull'involucro dell'edificio compresi gli interventi di

installazione di pannelli solari, 30.000€ per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per interventi su condomini, l'ammontare massimo va riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, tranne nell'ipotesi in cui l'intervento si riferisce all'intero edificio e non a parti di edificio; in tal caso, l'agevolazione deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

c) Le Spese detraibili

Le spese detraibili comprendono i costi per i lavori edili connessi all'intervento di risparmio energetico e le spese per le prestazioni professionali necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati che per acquisire la certificazione energetica.

A titolo d'esempio, sono detraibili le spese per la fornitura e posa in opera di materiali coibenti e di impianti di climatizzazione nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate, la demolizione e ricostruzione degli elementi appartenenti all'involucro edilizio, la fornitura e posa di finestre comprensive di infissi, la sostituzione e/o integrazione dei componenti vetrati, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature idrauliche, termiche, meccaniche ed elettriche degli impianti solari termici e degli impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaia a condensazione, lo smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, la fornitura di caldaie a condensazione e di dispositivi di controllo e regolazione per gli impianti di climatizzazione invernale

d) I Beneficiari

Possono usufruire delle agevolazioni di cui alla lettera a) i contribuenti che possiedono a qualunque titolo l'immobile oggetto dell'intervento.

Rientrano tra questi anche i condomini per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, le associazioni tra professionisti e gli Enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciale.

e) Gli Interventi

e.1) “Interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti”

Si intendono quelli che consentono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica relativo alla climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto i valori riportati nelle tabelle dell’Allegato C del D.M. 19/02/2007.

Tale categoria comprende qualsiasi tipologia di intervento che riesca ad incidere sulla prestazione energetica dell’edificio realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma (riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale).

L’indice di risparmio va calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole unità immobiliari che lo compongono.

Per tali interventi il massimo valore della detrazione fiscale è pari a 100.000,00€.

e.2) “Interventi sugli involucri degli edifici

Si intendono quelli destinati a parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti e riguardanti le strutture verticali delimitanti il volume riscaldato, quali pareti esterne, finestre con infissi, che rispettano i requisiti di trasmittanza evidenziati nell’Allegato D del D.M. 19/02/2007.

I lavori eseguiti sulle strutture orizzontali delimitanti il volume riscaldato, quali solai e coperture non consentono di usufruire della detrazione in questione.

Si fa presente che se l’edificio è originariamente già conforme agli indici riportati nell’Allegato D, la sostituzione di infissi e/o il rifacimento dell’involucro esterno non consente di usufruire della detrazione. A tal proposito, il Tecnico incaricato che redige

L'asseverazione deve specificare il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene ed asseverare che successivamente all'intervento la trasmittanza degli stessi componenti sia al più uguale ai valori riportati nella tabella D.

Per tali interventi il massimo valore della detrazione fiscale è pari a 60.000,00€.

e.3) Interventi relativi all'installazione di pannelli solari

Si intendono quelli relativi all'installazione di pannelli solari destinati alla produzione di acqua calda ai fini domestici e/o industriali, ma anche per la copertura del fabbisogno di acqua calda in strutture sportive, case di ricovero, case di cura, scuole e Università.

Ai fini dell'asseverazione dell'intervento è richiesto sia un termine minimo di garanzia che la conformità dei pannelli alle Norme UNI 12975 ed alle Norme UNI per pannelli realizzati in autocostruzione.

Per tali interventi il massimo valore della detrazione fiscale è pari a 60.000,00€.

e.4) Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Si intendono quelli relativi alla sostituzione, parziale o integrale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con nuovi impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Sono compresi in questa agevolazione anche gli interventi riguardanti la trasformazione degli impianti individuali in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.

Non sono agevolabili le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma differenti dalle caldaie a condensazione ed infine la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad autonomo.

f) I documenti e la Certificazione

Al fine di usufruire dell'agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario acquisire i seguenti documenti: Asseverazione, Attestato di Certificazione Energetica, Scheda Informativa.

L'*Asseverazione* dimostra che l'intervento realizzato risulta conforme ai requisiti tecnici richiesti.

L'*Attestato di Certificazione Energetica* contiene tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e deve essere prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi stessi ed in base a procedure indicate dai singoli Comuni o Regioni. In assenza di tali procedure e dopo l'esecuzione dei lavori deve essere prodotto *l'Attestato di Qualificazione Energetica*, asseverato da un Tecnico abilitato e conforme a quanto riportato nell'Allegato A del D.M. 19/02/2007.

La *Scheda Informativa* è relativa agli interventi realizzati e viene redatta seguendo lo schema dell'Allegato E del D.M. 19/02/2007. La scheda deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed infine il risparmio di energia che ne è conseguito corredato dal relativo costo.

Tale documentazione deve essere rilasciata da Tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla Legislazione vigente ed iscritti ai rispettivi Ordini e Collegi professionali.

Si fa presente che per usufruire dell'agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva, ma è necessario nelle fatture e documentazione dei costi indicare il costo della mano d'opera utilizzata per la realizzazione dell'intervento.